

# Comune di Santa Venerina

Città metropolitana di Catania

## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 5 del 30.05.2022

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)"

L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 21,00 e segg., nella sede municipale sita in Piazza Regina Elena, sala consiliare Maria Grazia Cutuli, regolarmente convocato con nota prot. n. 6841 del 55.04.2022, ed integrato con nota prot. n.6912 del 26.05.2022 si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria, nel rispetto delle misure di distanziamento per la prevenzione dei contagi da Covid-19

## Risultano presenti all'appello:

		Pres.	Ass.
1	Arcidiacono Alessandra Maria	P	
2	Consoli Sebastiano Luca	P	
3	Contarino Salvatore	P	
4	Di Bartolo Salvatore Orazio	P	
5	Di Paola Alfio	P	
6	Fresta Giuseppe	P	
7	Grasso Giuseppe Rita	P	
8	La Piana Alfina	P	
9	Marino Alfia		Α
10	Patanè Sandra Maria	P	
11	Russo Giovanni		Α
12	Sorbello Angelo		A

N. presenti 9 N. assenti 3

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Nerina Scandura.

Assume la presidenza il Consigliere Giuseppe Grasso, nella qualità di Presidente.

È presente per l'Amministrazione il Sindaco.

Sono nominati scrutatori: Arcidiacono, Consoli, La Piana.

Presenti 9, assenti 3 (Marino. Russo. Sorbello)

Il Presidente del Consiglio comunale passa al primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione del nuovo Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)"

Relaziona il Dott. Sapienza. Spiega che le modifiche più importanti si riferiscono: all'art. 7 comma 2, riferite all'aumento della superficie non tassabile per chi produce rifiuti speciali; all'art. 16 con il quale viene introdotta un'altra fattispecie di esenzione; altro articolo che viene modificato è quello relativo alle scadenze.

Il Consigliere Patanè dice che su questo Regolamento in CCP hanno espresso parere favorevole, anche se per quanto riguarda le tariffe che voteranno successivamente si trovano in grande difficoltà nel votare la copertura di maggiori costi a causa degli aumenti di spese per il conferimento in discarica, a fronte dell'impegno della popolazione sulla raccolta differenziata che ha prodotto importanti risultati. Si augura che nell'immediato futuro si possano introdurre degli incentivi premianti sotto il profilo della quantità del rifiuto, che le famiglie producono. Quindi non prevedere solamente una tariffa legata per la parte variabile solo alla composizione del nucleo familiare ma anche alla quantità del rifiuto prodotto.

Il Presidente del Consiglio comunale non essendoci altri interventi nè dichiarazioni di voto, mette in votazione la proposta di delibera.

Presenti 9 assenti 3 (Marino. Russo. Sorbello). Favorevoli 9 contrari 0 astenuti nessuno.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera Visto l'esito della votazione Visto il parere degli uffici Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti Visto il parere della II CCP Visto lo statuto comunale

#### **DELIBERA**

Approvare la proposta di delibera avente come oggetto" Approvazione del nuovo Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)".



## COMUNE DI SANTA VENERINA Provincia di Catania

## Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. del

Assessore proponente: Fabio Sorbello

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

#### **Premesso**

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1º gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

## Visti

• l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina

delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta";

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: "Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti";
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

#### Richiamato

• il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30/07/2021;

#### Rilevato che

 al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune, nonché all'uopo di dare una lettura del regolamento più chiara per alcune categorie di utenti, si sono rese necessarie alcune modifiche al vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

## Visto

• il nuovo regolamento TARI allegato alla presente;

## Richiamati

1'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

#### Dato atto

• che l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

#### Dato atto

• che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

#### Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

#### Ritenuto

• necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di consiglio comunale n° 32 del 30/07/2021;

## PROPONE DI DELIBERARE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

- 1. di approvare il nuovo regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 40 articoli e n° 2 allegati, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2022, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2022;
- 3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

#### Allegato alla Delibera di C.C. n. del

OGGETTO: Approvazione del nuovo regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

## **PARERE TECNICO**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Santa Venerina, 29 06/2022

IL RESPONS

SETTORE 3° FINANZIARIO E TRIBUTI

(Dott. Giuseppe Sapienza)

K RESPONSABILE

SETTORE 4º AREA TECNICA

(Ing. Rosario Arcidiacono)

## SETTORE III FINANZIARIO E TRIBUTI

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.

Santa Venerina,

IL RESPONSA

SETTORE 3° FINANZIARIO E TRIBUTI

(Dott. Giuseppe Sapienza)

# Comune di Santa Venerina Città Metropolitana di Catania

# Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_

TITOL	O I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Istituzione e presupposto del tributo
Art. 2	Definizioni generali
Art. 3	Soggetto attivo e soggetti passivi
Art. 4	Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
Art. 5	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 6	Determinazione della superficie tassabile
Art. 7	Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiarie
Art. 8	Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
Art. 9	Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
Art. 10	Istituzioni scolastiche statali
TITOLO	O II – TARIFFE
Art. 11	Determinazione tariffe
Art. 12	Copertura dei costi del servizio
Art. 13	Piano economico finanziario
Art. 14	Articolazione delle tariffe del tributo
Art. 15	Tariffe utenze domestiche dei residenti
Art. 16	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 17	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 18	Classificazione utenze non domestiche
Art. 19	Obbligazione tributaria
Art. 20	Mancato svolgimento del servizio
Art. 21	TARI giornaliera
Art. 22	Tributo provinciale
TITOLO	III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 23	Zone non servite
Art. 24	Riduzioni ed esenzioni
Art. 25	Cumulo di riduzioni
A - 26	Financiaments della sidustrata della sid

- Art. 26 Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni
- Art. 27 Dichiarazione
- Art. 28 Versamenti
- Art. 29 Funzionario Responsabile

## TITOLO IV - ACCERTAMENTO

- Art. 30 Verifiche ed accertamenti
- Art. 31 Accertamento con adesione
- Art. 32 Rimborsi e compensazioni

- Art. 33 Sanzioni
- Art. 34 Interessi

## TITOLO V - CONTENZIOSO

- Art. 35 Riscossione coattiva
- Art. 36 Contenzioso

## TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 Trattamento dei dati personali
- Art. 38 Clausola di adeguamento
- Art. 39 Norme finali e di rinvio
- Art. 40 Entrata in vigore

#### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

## Istituzione e presupposto del Tributo

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente Regolamento.
- 2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4 del presente Regolamento. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute e occupate in via esclusiva.
- 3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. n. 147/2013 e s.m.i., nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

## Art. 2

## Definizioni generali

- 1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. n. 152 del 3/04/2016 (Codice Ambientale) così come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
  - 3. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili:
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- 4. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani:
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.
- 5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
  - 6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
    - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
    - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
    - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. 00), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della

- tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

## Soggetto attivo e soggetti passivi

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia o avvalendosi del concessionario alla riscossione.
- 3. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
- 4. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. È comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 conv.to con modificazioni dalla L. n. 157/2019. In tal caso sono a carico del possessore gli oneri tributari relativi al tributo, compresi quelli di dichiarazione.
- 5. La detenzione pluriennale derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
- 6. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di

uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### Art. 4

## Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

- 1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
- 2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
- 3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### Art. 5

## Locali ed aree scoperte non soggetti al Tributo

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti e che, in ogni caso, risultino non abitati.
- 2. Sono inoltre esenti i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile nonché i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
  - 3. Sono pertanto esclusi, ai sensi dei precedenti commi, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) locali adibiti a soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, solai, legnaie, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;
  - c) depositi di materiali in disuso;
  - d) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
  - e) unità immobiliari chiuse, disabitate, non arredate e prive di utenze (gas, energia elettrica, acqua);

- f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- h) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- i) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- j) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono ufficiate le funzioni religiose;
- k) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- m) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
- n) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati;
- o) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- 4. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
- 5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità alla TARI soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

#### Determinazione della superficie tassabile

- 1. La base imponibile del Tributo è data:
  - a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Dall'attuazione delle disposizioni

- previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R 23 marzo 1998, n. 138;
- b) per tutte le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), come per le aree scoperte operative, dalla superficie calpestabile.
- 2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante PEC ovvero Raccomandata A/R.
- 3. Per tutte le altre unità immobiliari di cui alla lettera b) del precedente comma 1, la superficie calpestabile viene misurata sul filo interno dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a 1,50 metri; la superficie delle aree scoperte assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
- 4. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini del prelievo TARES, applicato nel 2013, in conformità alla facoltà offerta dall'art. 5 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni in Legge 124/2013.
- 5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 26 del presente Regolamento, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
- 6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 7.

## Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiarie

- 1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
- 2. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene

svolta una percentuale di riduzione della superficie pari al 20,00% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile.

- 3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie di cui al precedente comma, in cui si producono in via continuativa e prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, producendo idonea documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento (registro carico e scarico o MUD o altra idonea documentazione) o recupero a propria cura o tramite ditte private che superano un quantitativo minimo annuo complessivo pari a Kg. 300.
- 4. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano tali i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
- 5. Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo ovvero prodotti finiti derivanti da tale processo.
- 6. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno entro il termine del 31 gennaio. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

#### Art. 8

## Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

- 1. Le utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dall'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

# Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

- 1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo comma del precedente articolo e quindi, che intendono conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne preventiva comunicazione al Comune via PEC presso l'Ufficio Tributi TARI entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, così come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L 22 marzo 2021, n. 41, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Secondo quanto sancito da tale norma, limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 ottobre, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- 2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato 1) al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
  - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
  - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
  - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
  - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
  - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
  - il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
- 3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI
- 4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 31 ottobre per il solo anno 2021, o entro il termine del 31 gennaio a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.
- 5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi -TARI, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
- 6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
- 7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- 8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più

gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La riduzione della tassa viene effettuata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

#### Art. 10

#### Istituzioni scolastiche statali

- 1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.
- 2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

#### TITOLO II - TARIFFE

#### Art. 11

#### Determinazione TARI

- 1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. Le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al successivo art. 13 del presente Regolamento.
- 3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività, individuate dall'allegato 2) del presente Regolamento.
- 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
- 5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### Art. 12

#### Copertura dei costi del servizio

- 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36..

- 3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5. Si tiene altresì conto, ai fini della determinazione dei costi del servizio, delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
- 6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, redatto dal soggetto che svolge il servizio in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e s.m.i., nonché ulteriori successive deliberazioni dell'Autorità e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piano economico finanziari dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

## Piano economico finanziario

- 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 2. Il piano finanziario ed economico tiene conto di tutti i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
- 3. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 4. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- 5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- 6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico

finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

#### Art. 14

## Articolazione delle tariffe

- 1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 2) al presente regolamento.
- 2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
- 3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
    - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33;
    - le entrate derivanti dal conferimento della raccolta differenziata;
  - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
  - 4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
    - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
    - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

#### Art. 15

## Tariffe utenze domestiche dei residenti

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche dei residenti è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche dei residenti è determinata in relazione al numero degli occupanti.

## Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

- 1. Per le utenze domestiche e pertinenze occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali esistenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, con possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
- 2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano dimorante in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal territorio regionale per un periodo superiore a 6 mesi;
  - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite;
  - d. altri soggetti che risultino assenti per un periodo superiori all'anno (esempio militari, forze dell'ordine ecc.).

Per le riduzioni di cui ai punti a., b., c., e d. deve essere allegata idonea documentazione dimostrativa e probatoria.

- 3. Per le utenze domestiche e pertinenze occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti viene fissato in tre unità, sia per la parte fissa che per la parte variabile, fatta salva la possibilità dell'utente di indicare l'effettivo numero inferiore a tre di occupanti, in base allo stato di famiglia.
- 4. Per le utenze domestiche e pertinenze possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune e per i box categoria C/6, depositi categoria C/2, tettoie categoria C/7, che nono sono pertinenze, sia dei residenti che dei non residenti, il numero degli occupanti, è fissato in una unità sia per la parte fissa che per la parte variabile.
- 5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 6. Le variazioni del numero dei componenti residenti sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

### Art. 17

## Tariffa per le utenze non domestiche

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

## Classificazione delle utenze non domestiche

- 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 2) del presente regolamento.
- 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini di maggior volume d'affari. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più similare.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
- 4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
- 5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
- 6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

#### Art. 19

## Obbligazione tributaria

- 1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
- 2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
- 3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
- 4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 32 del presente Regolamento.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

#### Art. 20

## Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del 20% della quota fissa e della quota variabile.

#### Art. 21

## TARI giornaliera

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.
- 6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
- 7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.
- 8. L'Ufficio Comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## Art. 22

## Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

#### TITOLO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

#### Art. 23

#### Zone non servite

- 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
- 2. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze ricadenti in zone non servite a causa di motivi logistici, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico In tal caso, la riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 del presente Regolamento e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta differenziata.

#### Art. 24

#### Riduzioni ed esenzioni

- 1. Sono esentati dal pagamento della tassa:
  - a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
- 2. Tutti gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio domestico usufruiranno di una riduzione del 30% sulla parte variabile del tributo. Le modalità per usufruire dell'agevolazione sono stabilite dall'apposito regolamento.
- 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo, sia della parte fissa che quella variabile, ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
- 4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 3, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
- 5. Il costo delle riduzioni/esenzioni è finanziato tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo.

#### Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

#### Art. 26

## Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli 19, 22 e 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

#### Art. 27

#### Dichiarazione

- 1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa. Tali soggetti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata "brevi manu" o spedita a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, all'Ufficio Tributi del Comune ovvero a mezzo PEC.
- 4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.
- 5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi: Utenze domestiche:
  - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale e la residenza;
  - b) generalità del soggetto denunciante, se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica:
  - c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
  - d) numero degli occupanti i locali;
  - e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
  - f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
  - g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

## **Utenze non domestiche:**

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o
  istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA,
  codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- 6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta e, nell'ipotesi di invio per PEC, la dichiarazione deve comunque essere sottoscritta anche con firma digitale.
- 7. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.
- 8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 8, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

# Art. 28 Versamenti

- 1. La TARI è versata, direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (PAGOPA).
- 2. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in tre rate di pari importo scadenti: prima rata il 16 aprile; seconda rata il 16 settembre; terza rata il 16 gennaio dell'anno successivo, o in unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006.
- 3. Per l'anno 2022 le scadenze saranno le seguenti: prima rata il 16 luglio; seconda rata il 16 settembre; terza rata il 16 novembre, o in unica soluzione entro il 16 settembre.
- 4. In ogni caso resta ferma la possibilità di variare annualmente le scadenze di cui al comma 2. con apposita delibera di Giunta Comunale.
- 5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

- 6. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento preventivamente compilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la TARI ed il Tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
- 7. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale è inferiore ad € 12.
- 8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi legali aumentati di due punti percentuali calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n. 296/06.

## Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, l'Organo Esecutivo dell'Ente designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

## TITOLO IV - ACCERTAMENTO

#### Art. 30

## Verifiche ed accertamenti

- 1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013.
- 2. Il Comune svolge altresì le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha la facoltà di avvalersi:
  - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 27/12/2006, n. 296, ove nominati:
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
- 3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti:
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo 1'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
- 5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi legali aumentati di due punti percentuali, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione.
  - 6. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
- 7. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore a €12,00.
- 8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### Art. 31

#### Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs 218/1997.

## Rimborsi e compensazioni

- 1. Il contribuente può chiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12.00.
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali, secondo il criterio dettato dal comma 165, art. 1, della Legge n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

#### Art. 33

## Sanzioni

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari di cui all'art. 30 del presente Regolamento entro il termine dei sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi legali aumentati di due punti percentuali.
- 6. Si applicano le norme sul ravvedimento operoso, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 471/1997.

#### Art. 34

#### Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sugli accertamenti è quella degli interessi legali aumentati di due punti percentuali, secondo il criterio dettato dal comma 165, art. 1, della Legge n. 296/2006.

## TITOLO V - CONTENZIOSO

#### Art. 35

#### Riscossione coattiva

1. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica.

- 2. In mancanza di adempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi legali aumentati di due punti percentuali e spese di notifica.
- 3. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della legge 160/2019.

#### Contenzioso

- 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.
- 3. Si applica, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Unico delle Entrate e dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 l'istituto dell'accertamento con adesione limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. Non si applica l'articolo 5 ter del predetto decreto legislativo n. 218/1997 in materia di contradditorio preventivo mediante invito a comparire.
- 4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
- 5. Si applicano le norme sulla rateizzazione secondo le modalità indicate nel Regolamento Unico delle Entrate.

#### TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 37

## Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

#### Art. 38

#### Clausola di adeguamento

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## Norme finali e di rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
- 2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
- 3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### Art. 40

## Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Allegato 1) domanda di esenzione servizio

## DICHIARAZIONE PER UTENZA NON DOMESTICA CHE INTENDE AVVALERSI DI UN GESTORE PRIVATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Il sottoscritto:			
COGNOME	NO	ME	
LUOGO E DATA NASCITA			
RESIDENTE A		N VIA	N
IN QUALITA' DI:			
□ TITOLARE □ RAPPRESENT	ANTE LEGALE		RATORE
DELLA DITTA/SOCIETA'			
P.IVA	COD. FISC	ALE (se diverso)	
CON SEDE LEGALE IN VIA			
CITTA'			
legale) IN VIA	N	CITTA'	
e-mail:			
Cod. ATECO principale			
sotto la sua personale responsabili	tà		
ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/ Decreto per false attestazioni e me gestione dei rifiuti prodotti e dell'ap 2026	ndaci dichiarazion	i, sotto la propria personale i	responsabilità ai fini della
	D	ICHIARA	
Relativamente ai seguenti immobil	i ubicati nel territ	orio comunale:	
DESTINAZIONE LOCALE (ufficio/magazzino, area produttiva, ecc)	DATI CATASTALI (fg./num/sub)	Superficie calpestabile tassata (produttiva di rifiuti urbani) mq	Superficie calpestabile esente (produttiva di rifiuti speciali) mq

• <u>che TUTTI i rifiuti urbani prodotti, meglio elencati nella tabella seguente, verranno avviati al recupero mediante soggetti autorizzati sotto indicati, con i quali è stato stipulato apposito contratto (di durata almeno quinquennale)</u>

FRAZIONE	RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI	COD CER	SOGGETTO AUTORIZZATO
DIFILITI ODCANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili	200201	
	Rifiuti dei mercati	200302	
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101	
CARTA E CARTONE	Carta e cartone	200101	
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102	
PLASTICA	Plastica	200139	
LEGNO	Imballaggi in legno	150103	
regino	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	200138	
METALLO	Imballaggi metallici	150104	
METALLO	Metallo	200140	
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105	
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106	-
VETRO	Imballaggi in vetro	150107	
VEIRO	Vetro	200102	
	Imballaggi in materiale tessile	150109	
TESSILE	Abbigliamento	200110	
	Prodotti tessili	200111	
TONER Toner stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317		080318	
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli della voce 200129	200130	
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	
RIFIUTI URBANI INDIFFER.	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	

• di impegnarsi a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno copia della documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti urbani non pericolosi avviati al recupero con i soggetti sopra indicati.

DATA			FIRMA	
 	•		 	

#### Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il Comune di Santa Venerina, con sede in Santa Venerina, piazza Regina Elena, indirizzo posta elettronica certificata (PEC) protocollo@pec.comune.santavenerina.ct.it , tel. 095/7001111, nella sua qualità di <u>Titolare del trattamento dei dati</u>, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, <u>esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione del servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente</u>, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopra indicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell'allegata modulistica.

L'interessato al trattamento dei dati		
Data e firma		
<del></del>		

# ALLEGATO 2) TABELLA

UTENZE DOMESTICHE	Categoria	parte fissa € a mq	parte variabile € a componenti nucleo familiare
UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI E PERTINENZE E N. 1 COMPONENTE NUCLEO FAMILARE	31A D 01		
UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI E PERTINENZE E N. 2 COMPONENTI NUCLEO FAMILARE	31A D 02		
UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI E PERTINENZE E N. 3 COMPONENTI NUCLEO FAMILARE	31A D 03		
UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI E PERTINENZE E N. 4 COMPONENTI NUCLEO FAMILARE	31A D 04		
UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI E PERTINENZE E N. 5 COMPONENTI NUCLEO FAMILARE	31A D 05		
UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI E PERTINENZE E N. 6 ED OLTRE COMPONENTI NUCLEO FAMILARE	31A D 06		
UTENZE DOMESTICHE A DISPOSIZIONE E PERTINENZE RESIDENTI - ALTRE UTENZE (C/2, C/6 E C/7) CHE NON SONO PERTINENZE SIA DEI RESIDENTI CHE DEI NON RESIDENTI	31B D 01		
UTENZE DOMESTICHE E PERTINENZE NON RESIDENTI	33 D 03		
UTENZE NON DOMESTICHE	Categoria	parte fissa € a mq	parte variavile € a mq
MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	01 N		
CINEMATOGRAFI E TEATRI	02 N		
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	03 N		
AREE OPER. SCOP.	03A N		
CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	04 N		
STABILIMENTI BALNEARI	05 N		
ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	06 N		
ALBERGHI CON RISTORAZIONE	07 N		
LOC. USO BAR, RISTOR, ALBERGHI	07A N		
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	08 N		
B&B	08A N		
CASE DI CURA O RIPOSO	09 N		
OSPEDALI	10 N		
UFFICI-AGENZIE	11 N		
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	12 N		
STUDI PROFESSIONALI	12A N		
NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE)	13 N		
LOC. USO COMM. TRANNE 1,3,4	13A N		
EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	14 N		
NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR)	15 N		
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	16 N		
ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI)	17 N		
ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME)	18 N		
CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	19 N		
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20 N		
ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21 N		
RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	22 N		
MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE	23 N		
BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	24 N		
SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	25 N		
PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	26 N		
ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	27 N		
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28 N		
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	29 N		
DISCOTECHE-NIGHT CLUB	30 N		



# Comune di Santa Venerina

# Città Metropolitana di Catania

# Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n.19 del 30.04.2022

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di Aprile si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Santa Venerina nelle persone dei Sigg.ri

Dott. Ginevra Fabio Michele

- Presidente

Dott. Carmelo Blancato

- Componente

Dott. Domenico Donato

- Componente,

per esprimere il parere sul seguente argomento:

- Parere in merito alla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale del 29.04.2022 avente per oggetto: "Approvazione del nuovo Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)".

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

Ricevuta in data 30.04.2022, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 29.04.2022, trasmessa a mezzo pec prot. n.5568 del 30.06.2022, avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)".

#### Vista

la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale del 29.04.2022 formulata dal Responsabile del Settore III° Finanziario e Tributi,

#### Visti

- l'art.1, comma 639, della Legge n.147/2013 che ha instituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'IMU, della TASI e della TARI;
- l'art.1, comma 738, della Legge n.160/2019 che, a decorrere dal 2020, ha abolito l'imposta unica comunale ad eccezione della Tassa dei Rifiuti (TARI);
- l'art.1, commi 641 e seguenti, della Legge n.147/2013 recante la disciplina della TARI;
- l'art.52 del D. Lgs. n.446/1997 che attribuisce ai Comuni di la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, per quanto attiene l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- l'art.1, comma 702, della Legge n.147/2013 che stabilisce resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art.52 del D. Lgs. n.446/1997 anche per l'Imposta Unica Comunale con le sue componenti IMU, TASI e TARI;
- il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti del Comune di Santa Venerina, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30.07.2021;

Ravvisata da parte del Comune di Santa Venerina l'opportunità di aggiornare il regolamento TARI vigente al fine di rendere l'applicazione del tributo più confacente alla realtà economica, sociale ed ambientale presente sul territorio comunale e consentire una lettura più chiara del regolamento per alcune categorie di utenti;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 (TUEL);

## Vista

la bozza del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti urbani (TARI), predisposta dal Responsabile del Settore III° Finanziario e Tributi;

#### Visti

- i pareri favorevoli espressi:

- in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Settore III° Finanziario e Tributi e dal

Responsabile del Settore IV° Area Tecnica, rilasciati in data 29.04.2022 ai sensi dell'art. 49,

comma 1, e dell'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000;

- in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del Settore III° Finanziario e Tributi,

rilasciato in data 29.04.2022 ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art.147 bis, comma 1, del

D. Lgs. n.267/2000;

## Tutto ciò premesso,

in relazione alla propria competenza, questo Organo di Revisione, ai sensi dell'art.239, lettera b), del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere <u>favorevole</u> sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale del 29.04.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del nuovo Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)".

Si dispone la trasmissione del presente verbale al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale, ai Responsabili del Settore III° Finanziario e Tributi e del Settore IV° Area Tecnica.

Caltanissetta, 30 Aprile 2022

Il Collegio dei Revisore dei Conti

Dott. Ginevra Fabio Michele

GIN 02. 07: GM

FABIO MICHELE GINEVRA 02.05.2022 07:57:22 GMT+00:00

Dott. Carmelo Blancato

CARMELO BLANCATO 02.05.2022 07:19:41 GMT+00:00 Dott. Domenico Donato

Firmato digitalmente da: DONATO DOMENICO Luogo: Santa Teresa di Riva Data: 01/05/2022 21:36:07

	Il Preside	
Il Consigliere anziano		Il Segretarjo comunale Nering Scandura
	Attestato di pub	bblicazione
Il presente verbale è stato pubblicato all		
per n. 15 giorni consecutivi col n		
Dalla residenza municipale		Il Messo Comunale
Il sottoscritto Segretario, su con è stata pubblicata all'Albo on line di que a norma dell'art.11 della L.R. n. 44 de	forme attestazion esto Comune dal el 3 dicembre 19 6.2009, n. 69 e c	991, modificato dall'art.127 comma 21 della L.R che contro la stessa non furono presentati reclami.
La presente deliberazione è divenuta esc	ecutiva il giorno	
<ul> <li>decorsi 10 giorni dalla pubblicaz</li> <li>per essere stata dichiarata immedi</li> </ul>	the state of the s	
Dalla residenza municipale		
		Il Segretario Comunale